

PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

Recovery Plan e Codice dei Contratti

Il 30 aprile 2021 il governo Italiano ha trasmesso alla presidenza portoghese dell'Unione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR o Recovery Plan). Si tratta di un documento nel quale vengono dettagliate le riforme che l'Italia intende avviare, da qui al 2026, per risollevare l'economia interna dalla crisi provocata dalla pandemia. Il PNRR si inserisce nell'ambito del Recovery Fund, definito anche il "Piano Marshall" europeo per risollevare l'economia dei Paesi dell'Unione Europea. Infatti, come si legge nel documento "L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next GenerationEU (NGEU)... un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Relativamente al RRF le risorse a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro (di cui 68,9 sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi in prestiti). Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano si articola in sei Missioni: digitalizzazione, innovazione,

competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Con esso il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto (pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza). Tra queste, la riforma finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della legislazione interviene sulle leggi in materia di pubbliche amministrazioni e di contratti pubblici, sulle norme che sono di ostacolo alla concorrenza, e sulle regole che hanno facilitato frodi o episodi corruttivi.

In particolare, la semplificazione in materia di contratti pubblici si pone come obiettivo fondamentale l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da

Covid-19. Detta semplificazione ha ad oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione.

Per attuare il disegno accennato sono previste due tipologie di misure. Una prima tipologia riguarda le "Misure Urgenti". Si tratta di interventi speciali e provvisori che rafforzano le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne prorogano l'efficacia fino al 2023. Esempi di tali misure sono: la previsione di una Conferenza di Servizi veloce; individuazione di un termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione; Istituzione del collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie per definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice ecc.

La seconda categoria di interventi previste dal PNRR è rappresentata dalle cd. Misure a Regime. Partendo dal presupposto che la complessità del vigente codice ha causato diverse difficoltà attuative, tali misure si propongono di rivedere il recepimento delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), avvenuto in effetti con l'emanazione del D.lgs.50/2016, sì da definire una disciplina più snella, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea.

[>> continua a pag. 2](#)



<< continua da pag. 1

Di seguito alcuni dei più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa:

- Riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
- Riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica
- Precisione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative
- Previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell'affidamento dei contratti
- Regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione al solo criterio del prezzo
- Realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity
- Revisione della disciplina dell'appalto integrato con riduzione dei divieti e della disciplina del subappalto
- Tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione
- Rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al giudice.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021. Le misure a regime saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Appalti pubblici e Covid-19: da ANAC nuovi suggerimenti alle PA



Per facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura di servizi, si riportano alcuni suggerimenti forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione utili per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.

In considerazione del fatto che gli affidamenti pubblici non devono rappresentare per le imprese un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi dalla crisi che ha visto la riduzione del proprio fatturato, ANAC, come dichiarato dal Presidente Giuseppe Busia, intende spronare le stazioni appaltanti circa l'utilizzo di tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici; molto si può fare anche senza riforme normative e l'Anac vuole usare tutte le leve a sua disposizione in questa direzione.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l'Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere

ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L'Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta.

Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l'Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II).

Verifica dell'Anomalia: Il contraddittorio di cui all'art 97 del D.Lgs 50/16 non può estendersi a tempo indefinito

Di seguito si riporta la recente sentenza del 03.05.2021 n. 3472 emessa dal Consiglio di Stato, sez. V.

Il contraddittorio procedimentale ex articolo 97 del D.lgs. 50/2016 non può estendersi ad libitum e, soprattutto, come chiarito dalla giurisprudenza, la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l'esclusione per incongruità dell'offerta da un relativo preavviso all'interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l'interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non

è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3508).

Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia è assicurata così al concorrente la possibilità di illustrare la sostenibilità economica della propria offerta; il principio del contraddittorio procedimentale non comporta, tuttavia, un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell'offerta. Come chiarito inoltre dalla giurisprudenza, solo laddove la stazione appaltante non possa sciogliere i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia e lo richiedano le circostanze concrete (per incompletezza delle giustificazioni fornite o perché residuano ancora profili controversi o incerti), è necessario esperire ulteriori fasi del

contraddittorio procedimentale (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, 690).

6.7. Ne segue che, nella gara per cui è causa, il RUP, ritenuta l'anomalia dell'offerta sulla base degli elementi acquisiti nel corso del sub-procedimento di verifica di congruità ed idonee le giustificazioni prodotte dalla concorrente a dimostrare la complessiva sostenibilità dell'offerta, non era tenuto ad avviare alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale per acquisire nuovi chiarimenti.

6.8. Spetta, infatti, all'offerente fornire nell'ambito del contraddittorio procedimentale le prove documentali a supporto della asserita sostenibilità della sua offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016 che prevede l'esclusione dell'offerta "se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti".

L'affidamento diretto è un affidamento diretto

La mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (proceduralizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze".

Al riguardo si rimanda alla lettura della sentenza del [Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287](#), riferita ad un caso in cui l'amministrazione:

1) aveva espressamente precisato che avrebbe proceduto all'affidamento "a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base

della convenienza economica per AMIU";
2) sebbene avesse indicato che "L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs 50/2016 a favore del concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale [...], si era comunque espressamente riservata la possibilità di "avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti idonei all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale".

Nella determina di affidamento, l'Amministrazione ha poi dato atto di avere provveduto a richiedere le schede tecniche e i campioni all'operatore economico che ha presentato il maggior ribasso percentuale e di avere ritenuto non conformi alle proprie esigenze alcuni dei prodotti offerti dall'odierna appellante (in particolare, le "palette per la

raccolta"), rinviando quindi ad una successiva ricerca di mercato l'acquisto dei prodotti in questione.

Per il resto il preventivo presentato è stato ritenuto "congruo, sulla base dell'economicità evidenziata dal confronto con affidamenti analoghi effettuati in passato".

Attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere – ovvero un affidamento diretto sotto – soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto – l'Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento.

Il “taglio delle ali” determina solamente l'accantonamento temporaneo dell'offerta


Il Tar Campania condivide l'orientamento secondo cui l'art. 97, comma 2-bis, del Codice degli Appalti ha previsto non l'esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma soltanto un accantonamento, provvisorio, delle relative offerte (CGARS n. 611 del 2020). Infatti, l'offerta della ricorrente, che si era collocata al primo posto della graduatoria delle offerte economiche e ricadeva proprio nel “taglio delle ali”, secondo la stazione appaltante doveva ritenersi esclusa e non poteva rientrare in graduatoria. Secondo la ricorrente invece il cd. taglio delle ali non può essere effettuato in via effettiva determinando

l'esclusione del concorrente, ma solo in via virtuale, determinando solamente l'accantonamento temporaneo dell'offerta, ai fini della valutazione dell'anomalia.

Il Tar Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza del 23/04/2021, n.1032 accoglie il ricorso con la seguente motivazione: *«Il motivo di ricorso è fondato. Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui l'art. 97, comma 2-bis, del Codice degli Appalti, con disposizione aggiunta dal d. l. n. 32/2019, conv. con modificazioni in l. n. 55/2019, ha previsto non l'esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma soltanto un accantonamento, provvisorio, delle relative offerte (CGARS n. 611 del 2020)».*

Infatti, il “taglio delle ali” rientra tra le operazioni prodromiche alla individuazione della soglia di anomalia.

Il comma 2 bis del citato art. 97 non parla di esclusione automatica e diretta delle concorrenti le offerte delle quali siano collocate nelle ali, ma soltanto di offerte da accantonare (“dette offerte sono altresì da accantonare...”); non fa riferimento a esclusioni automatiche e dirette delle offerte “collocate nelle ali”. Del resto, alla esclusione di una offerta si può ricorrere solo qualora la



legge lo preveda espressamente. Se il legislatore avesse voluto disporre l'esclusione reale e non fittizia delle offerte estreme, avrebbe dovuto esplicitarlo chiaramente, ma non l'ha fatto, e ciò, verosimilmente, anche per favorire, nei limiti del possibile, un maggiore risparmio per le stazioni appaltanti (CGARS n. 611 del 2020).

D'altronde, la disciplina del c.d. taglio delle ali ai fini del calcolo della soglia di anomalia è sempre stata interpretata (nel vigore sia del d. lgs. n. 163/2006 e sia del d. lgs. n. 50/2016) nel senso che le offerte investite dal taglio delle ali sono, con ciò, solo “provvisoriamente accantonate”, e non già escluse, potendo essere escluse successivamente solo ove presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

In particolare, l'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 13/2018, sia pure sulla diversa questione se le offerte tagliate debbano o meno essere reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dal citato art. 97, ha fatto chiaro riferimento alla circostanza che le offerte interessate dal taglio debbano essere “accantonate” (e quindi non escluse dalla gara), ai fini delle successive operazioni

coinvolte nel calcolo della anomalia (CGARS n. 611 del 2020).

Ancora, in giurisprudenza, “Il metodo di calcolo della c. d. soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni . . . Ai fini del calcolo, la disposizione prevede l'accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti. Si presume infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all'obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (c. d. offerte di appoggio): per questa ragione di prevenzione di un'ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso” (così Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4803 del 2017, p. 4.2.; CGARS n. 611 del 2020).

Non viene dunque in gioco una esclusione, automatica e diretta, della offerta rientrante nel “taglio delle ali”. Il meccanismo del taglio delle ali, così come regolamentato dal citato comma 2 bis, ha carattere fittizio e non reale, nel senso che tale operazione è solo virtuale e non comporta “de plano” l'esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle “ali”. Esso implica unicamente l'accantonamento temporaneo di dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali, in vista della individuazione della soglia di anomalia medesima (CGARS n. 611 del 2020).

Pertanto, per effetto dell'accoglimento del ricorso, è annullata l'aggiudicazione, dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione dichiarata illegittima, e ciò a decorrere dalla nuova aggiudicazione che la stazione appaltante disporrà a favore della ricorrente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Competenza tecnica dei commissari di gara: il punto del Consiglio di Stato sul requisito dello specifico settore

Relativamente alla composizione della commissione di gara, l'art. 77, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto".

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 1° marzo 2021, n. 1700, ha fatto il punto della giurisprudenza amministrativa sulla legittima composizione della commissione, sulla competenza dei commissari e sulla influenza della composizione della commissione sulla valutazione delle offerte.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato:

- che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603).
- che è ammissibile che a fronte componenti con competenza nel settore

"primario" cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, ve ne siano altri con competenze in settori "secondari" che interferiscono e intersecano il primo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2638), ovvero, non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458);

- che, in breve, la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595);
- che la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da

attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).

È, invece, dibattuto se proposto un motivo di ricorso incentrato sulla (illegittima) composizione della commissione, il ricorrente sia tenuto, altresì, a dar prova che tale carenza di competenze abbia influito sulla valutazione delle offerte, e in particolare, della sua offerta, poiché, a fronte di pronunce che tanto ritengono (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7446), altre ve ne sono per le quali le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice sono ammissibili anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7557), anche perché non si comprende quale possa essere la prova esigibile in capo al concorrente considerato che i giudizi della commissione presentano una inscindibile componente di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832).



Modifiche normative in materia di acquisizione della documentazione antimafia introdotte per l'emergenza Covid-19

La Legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione" ha riservato una particolare attenzione al profilo della disciplina dell'acquisizione della informativa antimafia e alla velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, con l'intento di semplificare, in periodo di pandemia da Covid 19, l'attuale complessa disciplina.

In tal senso si prevede che la regola dell'urgenza dei pagamenti di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, a norma della quale è consentito procedere sotto condizione risolutiva in assenza dell'informativa antimafia, si applichi fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, fino a tale data, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a condizione che non emerga che,

nei confronti del soggetto interessato siano state disposte, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Tanto vale anche nell'ipotesi in cui l'accertamento sia eseguito per un soggetto per il quale la risposta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sia quella dell'assenza del medesimo tra i soggetti censiti.

Solo qualora dalla documentazione successivamente pervenuta dovessero emergere situazioni che conducono ad un'informativa interdittiva, il soggetto beneficiario del contratto d'appalto perde la possibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. In tale evenienza le stazioni appaltanti recedono dal contratto,

fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

In estrema sintesi, in base alla semplificazione introdotta dal decreto-legge n. 76/2020, la stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione, consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. L'evidenza di questa consultazione ha l'effetto di generare una liberatoria provvisoria che consente di procedere alla stipula del contratto anche senza attendere il decorso degli ordinari 60 giorni dalla richiesta o senza dover individuare ragioni d'urgenza specifiche. Se, ad esito delle verifiche prefettizie, dovesse giungere un'informativa interdittiva, il contratto verrebbe ad essere risolto.

Qualora, trascorsi 60 giorni dal rilascio della liberatoria provvisoria, non sia intervenuta un'informativa interdittiva da parte della Prefettura, la liberatoria provvisoria si consolida in liberatoria definitiva.

VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it



www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania



 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali




PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.04 - GIUGNO 2021

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capezzuto**
 Giuseppe **Castaldi**
 Maurizio **Cinque**
 Marcello **Murino**
 Dora **Renzuto**

in collaborazione con 

PSR *comunica*

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.